

COMUNE DI TERLAGO

Provincia di Trento



***REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA E
CIMITERIALE***

*approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 8 dd. 25/03/2014*

IL SINDACO
Nicolussi Giovanni



IL SEGRETARIO
Santuari dott.ssa Raffaella

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI	3
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1. - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2. - Competenze	3
Articolo 3. - Gestione dei servizi e responsabilità	3
Articolo 4. - Servizi gratuiti ed a pagamento	3
Articolo 5. - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti	4
Articolo 6. - Atti a disposizione del pubblico	4
Articolo 7. - Atti riservati	4
Articolo 8. - Lutto cittadino ed esequie pubbliche	5
CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI	5
Articolo 9. - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti	5
CAPO III - FERETRI	6
Articolo 10. - Deposizione della salma nel cofano funebre	6
Articolo 11. - Verifica e chiusura feretri	6
Articolo 12. - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	6
Articolo 13. - Piastrina di riconoscimento	7
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI	7
Articolo 14. - Definizione del trasporto funebre	7
Articolo 15. - Modalità dei trasporti	7
Articolo 16. - Cortei e cerimonie funebri	7
Articolo 17. - Trasporti extra comunali	8
TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE	9
CAPO I - CIMITERI	9
Articolo 18. - Cimiteri comunali e vigilanza	9
Articolo 19. - Ammissione nel cimitero comunale	9
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI	10
Articolo 20. - Disposizioni generali	10
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	10
Articolo 21. - Inumazione	10
Articolo 22. - Cippo	10
Articolo 23. - Tumulazione	11
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	11
Articolo 24. - Esumazioni ordinarie	11
Articolo 25. - Esumazione straordinaria	11
Articolo 26. - Estumulazioni	12
Articolo 27. - Ossario comune	12
Articolo 28. - Oggetti da recuperare	12
Articolo 29. - Disponibilità dei materiali	13
CAPO V - CREMAZIONE	13
Articolo 30. - Autorizzazione alla cremazione	13
Articolo 31. - Urne cinerarie	13
Articolo 32. - Destinazione delle ceneri	13
Articolo 33. - Affidamento familiare delle ceneri	14

<i>Articolo 34. - Dispersione delle ceneri.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 35. - Cremazione, esiti da esumazione ed estumulazione.....</i>	<i>15</i>
CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI.....	15
<i>Articolo 36. - Orario.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 37. - Disciplina dell'ingresso.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 38. - Divieti speciali.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 39. - Riti funebri.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 40. - Epigrafi, monumenti, ornamenti, e piante sulle tombe Lapidi.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 41. - Materiali e dimensioni delle lapidi.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 42. - Materiali ornamentali.....</i>	<i>17</i>
TITOLO III - CONCESSIONI.....	18
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....	18
<i>Articolo 43. - Sepolture private.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 44. - Concessione cimiteriale.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 45. - Catasto cimiteriale.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 46. - Procedimento di rilascio della concessione.....</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 47. - Durata.....</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 48. - Diritto di sepoltura.....</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 49. - Manutenzione.....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 50. - Rinnovo.....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 51. - Decadenza.....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 52. - Revoca.....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 53. - Rinuncia.....</i>	<i>21</i>
TITOLO IV - IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI.....	22
CAPO I - TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI NEI CIMITERI.....	22
<i>Articolo 54. - Accesso al cimitero.....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 55. - Modalità di esecuzione dei lavori.....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 56. - Estromissione di imprese.....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 57. - Rimozione di manufatti e ornamenti.....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 58. - Obblighi del Comune e del personale dei cimiteri.....</i>	<i>23</i>
TITOLO V - CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA CREMAZIONE.....	24
<i>Articolo 59. - Oggetto.....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 60. - Termini e criteri.....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 61. - Modalità di attivazione.....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 62. - Erogazione del beneficio.....</i>	<i>24</i>
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI.....	25
<i>Articolo 63. - Efficacia delle disposizioni del regolamento.....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 64. - Aggiornamento tariffe cimiteriali.....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 65. - Abrogazione norme precedenti.....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 66. - Sanzioni.....</i>	<i>25</i>
ALLEGATO A.....	26
ALLEGATO B.....	<u>27-28-29</u>

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla dispersione e affido delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2. - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di governo e autorità sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio comunale competente.
2. I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Articolo 3. - Gestione dei servizi e responsabilità

1. Il Comune garantisce la gestione dei servizi gestione cimiteri, operazioni cimiteriali, camere mortuarie.
2. Il Comune garantisce che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4. - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i seguenti servizi:
 - a) la cura e la manutenzione generale dei cimiteri;
 - b) il trattamento delle salme non mineralizzate al termine della rotazione, quando vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Sono a pagamento i seguenti servizi a domanda individuale:
 - a) le inumazioni e le tumulazioni in sepolture private;
 - b) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e l'eventuale demolizione e smaltimento dei manufatti funebri al termine del periodo di rotazione dei campi comuni o del periodo di concessione delle tombe private;
 - c) l'inumazione in campo comune, compresa la fornitura del cippo e la targhetta recante le generalità del defunto;
 - d) le concessioni cimiteriali di sepolture private.

Articolo 5. - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il Comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del cofano per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. In caso di mancato pagamento il Comune è tenuto ad avviare la procedura di recupero coattivo ai sensi delle norme vigenti.
2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza sociale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore.
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.
4. In mancanza di familiari o altre persone interessate, qualora sia conosciuto il culto di appartenenza del defunto, viene richiesto l'intervento di un ministro di tale culto. Ove il culto di appartenenza non fosse individuabile neppure in via induttiva viene celebrato comunque un rito funebre da parte di un sacerdote cattolico.

Articolo 6. - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il Servizio Tecnico comunale sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
 - a) i registri di cui all'articolo 52 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 di tutti i cimiteri comunali;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) l'elenco delle esumazioni ordinarie previste nel corso dell'anno nei cimiteri comunali;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - f) l'elenco nominativo in ordine cronologico delle istanze presentate per l'ottenimento di sepolture private;

Articolo 7. - Atti riservati

1. Presso l'ufficio di Stato Civile comunale sono conservati i certificati necroscopici relativi ai decessi avvenuti nel territorio comunale con indicate le cause del decesso, come pure la documentazione relativa alle prestazioni cimiteriali.
2. Le notizie riguardanti le cause di morte sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.
3. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

Articolo 8. - Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vivo cordoglio.
6. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI

Articolo 9. - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti

1. Il Comune provvede, al deposito di osservazione e al locale obitorio nella camera mortuaria del cimitero di Terlago.
2. Il deposito di osservazione e l'obitorio hanno le funzioni, rispettivamente individuate dagli articoli 12 e 13 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, direttamente dall'autorità giudiziaria o dal competente servizio dell'Azienda sanitaria locale.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate secondo le prescrizioni dell'Azienda sanitaria locale.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti ed in conformità con le specifiche disposizioni.
6. Nei depositi di osservazione è vietato l'ingresso di persone estranee. Previo riconoscimento è consentito l'accesso e la permanenza dei famigliari e loro accompagnatori.
7. La funzione di deposito di osservazione può essere svolta anche presso l'abitazione privata in cui è avvenuto il decesso nel caso in cui i familiari intendano ivi allestire la camera ardente ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.. E' consentita, inoltre, su richiesta dei familiari e sentita l'Azienda sanitaria locale, l'allestimento della camera ardente presso un'abitazione privata o una struttura pubblica qualora non ostino ragioni di salute pubblica, anche nei casi di decessi avvenuti fuori Comune.

CAPO III - FERETRI

Articolo 10. - Deposizione della salma nel cofano funebre

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in cofano avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 12.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Nel caso in cui madre e neonato siano morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, entrambi possono essere richiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nella cassa rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Azienda sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 11. - Verifica e chiusura feretri

1. L'osservanza delle normative previste per la chiusura del feretro, l'idoneità del feretro ed il trasporto della salma sono certificate dall'incaricato al trasporto mediante una dichiarazione che ne attesti, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione seguirà la salma per trasporti fuori Comune ed una copia sarà custodita presso gli uffici comunali.

Articolo 12. - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, l'autorità Sanitaria deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata.
4. Se la salma proviene da altro Comune deve essere accompagnata da apposita certificazione incluso il verbale o attestazione di chiusura, prodotto in alternativa o da chi ha effettuato il trasporto o dall'ufficio del Comune di partenza. Se nel trasferimento è stato utilizzato il manufatto in materiale biodegradabile denominato "barriera" certificato dal Ministero della sanità e la salma è destinata a sepoltura in terra, tale operazione può avvenire senza ulteriori aggravii, diversamente dovranno essere apportati idonei accorgimenti al fine di garantire la mineralizzazione della salma.
5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

Articolo 13. - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 14. - Definizione del trasporto funebre

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:
 - a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;
 - b) trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli seguenti;
 - c) trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

Articolo 15. - Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alle camere ardenti o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'autorità giudiziaria, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Articolo 16. - Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo Regolamento.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
3. I trasferimenti e le consegne per trasporti fuori Comune, richiesti da aziende private, si eseguono esclusivamente durante l'orario di servizio. I funerali nel Comune si eseguono preferibilmente dal lunedì al venerdì con orario 14.00/14.30 nei mesi invernali (da novembre a marzo e 14.00/15.00 nei mesi estivi. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, l'effettuazione dei funerali il sabato o nei giorni festivi, qualora i familiari prospettino motivi e situazioni di carattere personale, sociale o familiare particolari, che esigono adeguato e tempestivo riscontro, nonché nei casi di festività contigue.
4. Il funerale è comunque sempre autorizzato nei casi in cui è prevista la cremazione della salma.
5. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decoro dei cimiteri.

Articolo 17. - Trasporti extra comunali

1. Le partenze per i trasporti fuori Comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale della ditta incaricata provvede alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco, alla chiusura dell'involucro barriera ed al caricamento del feretro sul carro funebre. I familiari possono assistere alle operazioni. Le modalità e gli orari di svolgimento delle operazioni sono fissate di volta in volta dall'ufficio comunale preposto.
2. Gli arrivi di salme da fuori Comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie o le camere ardenti. I relativi documenti di trasporto dovranno essere consegnati presso gli uffici comunali.
3. Il trasporto verso un altro Comune è autorizzato dal Sindaco; nell'autorizzazione sono specificate le eventuali soste per esequie e cerimonie. All'autorizzazione sono allegati:
 - a) il permesso di seppellimento;
 - b) l'attestazione da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della Sanità, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva – diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
4. In caso di trasporto per cremazione, l'autorizzazione al trasporto verso l'impianto di cremazione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione alla cremazione.
5. Il trasporto delle ceneri o dei resti mortali non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura della attestazione di cui sopra.

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I - CIMITERI

Articolo 18. - Cimiteri comunali e vigilanza

1. Il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:
 - Terlago
 - Monte Terlago
 - Covelo.
2. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune.
4. Alla gestione e manutenzione dei cimiteri, e agli altri servizi cimiteriali, il Comune vi provvede tramite il Servizio Tecnico Comunale in forma diretta con proprio personale.
5. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate al personale comunale addetto al cimitero che può avvalersi anche dell'ausilio di ditte specializzate.
6. Competono esclusivamente al Comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
7. L'Azienda sanitaria locale controlla, dal punto di vista igienico-sanitario, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
8. Al fine di ottimizzare la gestione cimiteriale e nell'ottica di perseguire il contenimento degli spazi cimiteriali, evitando ampliamenti eccessivi a discapito del territorio, il Comune può individuare strategie alternative rivolte a contenere i costi, anche avvalendosi delle possibilità ammesse dalla legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 "Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale" e dal decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg..

Articolo 19. - Ammissione nel cimitero comunale

1. Nel cimitero, salvo richieste di altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque, decedute, avessero nello stesso, al momento della morte, la propria residenza.
2. Nel cimitero possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal Comune e residenti fuori da esso, purché nati nel Comune.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone aventi diritto di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
4. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, la sepoltura nel cimitero di salme di persone non residenti in vita nel Comune anche in casi diversi da quelli previsti dai commi precedenti qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposta umanitaria e non formale.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 20. - Disposizioni generali

1. I cimiteri di Terlagio, Covelò e Monte Terlagio hanno uno o più campi destinati alle inumazioni ordinarie, che hanno una durata minima di dodici anni.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità alla normativa provinciale e nazionale vigente.
3. Nel cimitero di Terlagio sono presenti il quadro nord-est e i campi lungo le mura perimetrali destinati alle sepolture private.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 21. - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in ordinarie in campo comune e private in area in concessione:
 - a) sono ordinarie le sepolture effettuate in campo comune. La durata varia a seconda della durata dei turni di rotazione dei vari campi comuni presenti nei cimiteri comunali con un minimo di 12 anni, e sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 12 anni od aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree cedute in uso in concessione.
2. Le inumazioni nei campi comuni a rotazione avvengono in successione senza soluzione di continuità secondo l'ordine dei funerali celebrati. Tale servizio è assoggettato al pagamento della tariffa in vigore, salvo i casi dei funerali a carico.
3. Nella fossa può essere inumato un solo feretro. Nelle fosse a inumazione in concessione oltre al feretro è ammessa la collocazione dei resti mortali o delle ceneri in apposite urne e cassetine .
4. Le fosse per l'inumazione delle salme devono avere una profondità non inferiore a metri 2,00. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80. La distanza tra le fosse, valutata dal Comune tenendo conto in particolare anche delle necessità di gestione futura del cimitero, deve essere di almeno metri 0,50 da ogni lato.
5. Per quanto attiene alle caratteristiche delle casse, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 22. - Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo o altra opera, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante le generalità del defunto.
2. Tale cippo sarà posto in opera a cura degli incaricati del Comune, subito dopo la copertura della fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
3. A richiesta dei privati, decorso il periodo di 6 mesi dalla sepoltura, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo o altra opera, di un copritomba e/o di una lapide aventi caratteristiche e dimensioni definite dalle specifiche disposizioni. L'onere e la cura di tali opere resta a carico dei privati.

Articolo 23. - Tumulazione

1. Le tumulazioni sono le deposizioni di feretri, cassetine ossario o urne cinerarie in opere murarie.
2. I loculi devono essere murati/sigillati immediatamente dopo la deposizione del feretro o al più tardi entro tre giorni sempreché non sussistano problemi igienico-sanitari. In ogni caso nessun loculo occupato da feretri o cassetine ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto ed in vista al pubblico.
3. Nei loculi singoli e nei loculi delle tombe di famiglia è permessa la tumulazione di un solo feretro e di cassetine ossario e urne cinerarie secondo lo spazio disponibile. Si può procedere alla tumulazione di altro feretro ove siano trascorsi trenta anni dalla precedente tumulazione e sempre che il processo di mineralizzazione si sia completato.
4. Non è ammessa l'estumulazione di salme e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto. L'estumulazione è peraltro consentita ove la salma sia avviata alla cremazione.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 24. - Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a dodici anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie e vengono disposte dall'ufficio tecnico comunale in base alla necessità di nuove inumazioni.
2. L'ufficio comunale avverte per iscritto, con congruo anticipo, i familiari dei defunti, se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire anche gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare i resti del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio comunale entro il termine indicato nell'avviso.
3. Le esumazioni possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno.
4. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto dall'incaricato del Servizio Tecnico comunale.
5. La salma non completamente mineralizzata è inserita nella stessa fossa. Laddove non sia dissenziente il coniuge, o in mancanza, il parente più prossimo, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco. Per la "re-inumazione" in campo di mineralizzazione o per il trasporto all'impianto di cremazione può essere utilizzato un contenitore con caratteristiche diverse di quelle di cui all'articolo 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non richiedano la collocazione in una sepoltura privata, vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
7. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto e i loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate dal personale cimiteriale.
8. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

Articolo 25. - Esumazione straordinaria

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo di 12 anni di inumazione. Salvo che per quelle disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Sindaco su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva – diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge a riguardo secondo quanto prescritto dall'autorità sanitaria preposta.

2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari non si eseguono nei mesi di luglio agosto dicembre e gennaio. La relativa richiesta è presentata al competente ufficio comunale e nella stessa viene specificata la destinazione della salma.
3. I feretri contenenti le salme possono essere usate per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
4. Per i trasporti in altro cimitero o fuori Comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, questo deve essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti fuori Comune in tutti i casi è applicata la cassa di zinco anche esterna a quella di legno, a meno che non si proceda alla sostituzione della cassa e all'utilizzo dell'apposito manufatto denominato 'barriera'.

Articolo 26. - Estumulazioni

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno 30 anni; sono straordinarie tutte le altre.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, previa autorizzazione del Sindaco, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 30 anni;
 - su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni in quanto applicabili. In particolare le estumulazioni ordinarie sono eseguite dagli operatori cimiteriali nei tempi stabiliti dall'ufficio competente e le ossa rinvenute qualora i familiari non richiedano la loro collocazione in cellette o altra sepoltura privata sono depositate nell'ossario comune in forma indistinta.
5. Se i resti mortali estumulati non sono in condizioni di completa scheletrizzazione, a richiesta degli aventi titolo, sono avviati in campo di mineralizzazione o all'impianto di cremazione, previa asportazione preventiva della cassa di zinco. In assenza di richiesta dei familiari vengono avviati d'ufficio o al campo di mineralizzazione o all'impianto di cremazione qualora gli aventi titolo non siano dissenzienti.

Articolo 27. - Ossario comune

1. Ogni cimitero deve avere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere in maniera anonima e collettiva le ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni non richieste dai familiari.
2. I cimiteri di Terlago e Covelo dispongono di un proprio ossario comune direttamente nell'area di pertinenza, per il cimitero di Monte Terlago viene utilizzato l'ossario comune presente presso il cimitero di Terlago.
3. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
4. Per consentire un migliore e razionale utilizzo dell'ossario comune, le ossa contenute vengono periodicamente avviate alla calcinazione collettiva.

Articolo 28. - Oggetti da recuperare

1. Al momento della presentazione della domanda di esumazione o di estumulazione il richiedente è invitato a dichiarare se sussiste la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali. Se tali oggetti vengono rinvenuti, essi sono consegnati al richiedente.
2. Tutti gli oggetti preziosi e ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma.

3. E' fatto assoluto divieto al personale incaricato delle operazioni cimiteriali di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

Articolo 29. - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo entro 10 giorni antecedenti alle operazioni d'esumazione o alla scadenza della concessione, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri ovvero può, se possibile, procedere alla loro alienazione o diversamente disporre la demolizione e l'avvio allo smaltimento. Le aree o le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
3. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

Articolo 30. - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficio competente del Comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
2. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
3. Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti alle associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la prenotazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere confermata da due testimoni dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficio competente del Comune di decesso anche via fax o con l'utilizzo di strumenti telematici o informatici.

Articolo 31. - Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme. Il Comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al Comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

Articolo 32. - Destinazione delle ceneri

1. A richiesta degli interessati, l'urna potrà essere conservata in apposita sepoltura in concessione (cellette ossario, loculo, sarcofago, tomba di famiglia) o interrata in area di

- inumazione o in un posto in terra in concessione.
2. L'urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione può inoltre, sempre su richiesta degli interessati, essere oggetto di affidamento familiare o di dispersione secondo quanto previsto dagli articoli successivi.
 3. Qualora la famiglia non abbia scelto nessuna delle destinazioni citate le ceneri vengono disperse in apposito manufatto presente in ciascun cimitero denominato cinerario comune.

Articolo 33. - Affidamento familiare delle ceneri

1. L'urna contenenti le ceneri può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale.
2. Le ceneri sono conservate, nell'urna sigillata, dai familiari o conviventi individuati nella manifestazione di volontà scritta da parte del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà le ceneri sono affidate su richiesta da parte degli aventi titolo a un familiare o convivente per essere custodite nella propria abitazione.
3. Il Comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.
4. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità.
5. Il Comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio.
6. Se l'affidatario per qualsiasi motivo rinuncia all'affidamento dell'urna contenente le ceneri esse sono conferite, per la conservazione, in un cimitero scelto dagli aventi titolo o, per la dispersione, nel cinerario comune previsto dall'articolo 9, se entro sei mesi dalla predetta rinuncia nessuno degli aventi titolo richieda la consegna dell'urna per un nuovo affidamento. Il recesso dall'affidamento è annotato nel registro di cui al comma 2.
7. Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al Comune competente per la conservazione in un cimitero o per la dispersione nel cinerario comune o per un nuovo affidamento ad altro soggetto avente titolo.
8. Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso dal Comune di decesso quest'ultimo ne autorizza il trasporto al Comune di destinazione il quale provvede a formalizzare l'affidamento.

Articolo 34. - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal Comune dove è prevista la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:
 - a) dal coniuge;
 - b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
 - c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.
3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata all'interno del cimitero nel cinerario comune o apposite aree a ciò destinate (giardino delle rimembranze), e in natura secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7.
4. La dispersione delle ceneri al di fuori dei cimiteri non può dare luogo ad attività aventi

fini di lucro ed è consentita, a una distanza di oltre duecento metri da qualunque insediamento abitativo, nei seguenti luoghi:

- a) in natura, nei tratti liberi da manufatti;
 - b) in aree private, con l'assenso del proprietario o, ove presente, del soggetto titolare del diritto di utilizzazione del bene.
5. La persona incaricata alla dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché a restituire al Comune l'urna vuota o dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa.
6. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali il Comune gestore del cimitero provvederà alla verbalizzazione.

Articolo 35. - Cremazione, esiti da esumazione ed estumulazione.

1. Le salme non mineralizzate rinvenute a seguito di operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria, laddove non dissenziente il coniuge o in mancanza di parenti più prossimi possono essere avviate alla cremazione su disposizione del Sindaco.
2. Per la cremazione degli esiti da esumazione o estumulazione non è richiesta la certificazione medica o il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del D.P.R. 285/90.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 36. - Orario

1. La visita al cimitero è consentita di norma durante le ore diurne.

Articolo 37. - Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a coloro che sono accompagnati da animali ad eccezione dei cani guida;
 - alle persone che con atteggiamenti o comportamenti poco consoni disturbano la quiete o offendono la sacralità del luogo;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

Articolo 38. - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a) tenere contegno chiassoso o turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso oppure disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti o prestazioni pubblicitarie);
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti e lapidi oppure gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui tumuli;
 - d) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - e) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - f) fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali senza la preventiva autorizzazione

- del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, del gestore del cimitero e l'assenso dei familiari interessati;
- g) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - h) svolgere qualsiasi attività commerciale non autorizzata;
 - i) installare qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - j) tenere un comportamento o svolgere azioni diverse dalle precedenti che potrebbero arrecare offesa alla sacralità del luogo);
 - k) introdurre oggetti irriverenti;
 - l) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori.
2. E' inoltre vietato tenere all'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti.

Articolo 39. - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Articolo 40. - Epigrafi, monumenti, ornamenti, e piante sulle tombe Lapidi

1. Sulle sepolture private ad inumazione come sulle sepolture comuni ad inumazione è permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi con le modalità e caratteristiche di cui ai commi seguenti.
2. La facoltà di chiedere l'autorizzazione alla posa è riconosciuta al parente più stretto del defunto, con il seguente ordine di precedenza coniuge convivente, figli, genitori, fratelli e/o sorelle e altri parenti.
3. Gli interessati che desiderano porre una lapide o speciali segni funebri o piccoli monumenti sulle sepolture in campo comune o su quelle private, devono presentare richiesta di autorizzazione all'amministrazione comunale, da redigere sulla relativa modulistica predisposta dal Servizio Tecnico Comunale, allegando il disegno in scala delle opere da eseguirsi.
4. Detta autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, o suo delegato, previo pagamento della relativa tariffa prevista dall'allegato A.
5. Non saranno rilasciate autorizzazione alla posa di lapidi o monumenti o opere funerarie di qualsiasi genere qualora si verifichino palesi discordanze di stili e maniere decorative, nei casi contrari all'estetica e al pubblico decoro o nei casi che contengano epigrafi non consone.
6. È comunque assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Articolo. 41. - Materiali e dimensioni delle lapidi

1. I materiali consigliati per le lapidi sono: pietre e graniti bianchi o grigi, pietra rossa e porfidi.
2. Le lapidi devono rispettare le misure indicate dall'autorizzazione di cui al precedente articolo 43 nel rispetto delle dimensioni previste di seguito e come specificato nella parte grafica di cui all'allegato B:
 - a) Lapidi poste nei campi comuni:
 - lunghezza metri 1,60
 - larghezza metri 0,60
 - altezza A metri 0,90 massima dal livello del terreno
 - altezza B metri 0,15 massima dal livello del terreno

- b) Lapidi per sepolture private singole:
 - lunghezza metri 1,90
 - larghezza metri 0,60
 - altezza A metri 1,80 massima dal livello del terreno e comunque non eccedente la sommità del muro di cinta
 - altezza B metri 0,15 massima dal livello del terreno
- c) Lapidi per sepolture private doppie:
 - lunghezza metri 1,90
 - larghezza metri 1,90
 - altezza A metri 1,80 massima dal livello del terreno e comunque non eccedente la sommità del muro di cinta
 - altezza B metri 0,15 massima dal livello del terreno
- 3. Nella messa in opera delle lapidi nei campi comuni e per le sepolture private in terra deve essere mantenuto l'allineamento con quelle esistenti e riordinate per rispettare la distanza che da lapide a lapide sarà di 0,70 metri.
- 4. Nel caso non siano rispettate tali misure l'amministrazione comunale può far rimuovere i segni funebri possibilmente con preavviso e senza alcuna responsabilità per eventuali danni procurati alle opere.

Articolo 42. - Materiali ornamentali

- 1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole purché le radici e i rami non eccedano la superficie del posto tomba.
- 2. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio previa diffida i monumenti, le lapidi, i copritomba o altri addobbi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 3. Il Comune provvederà al ritiro e alla rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 43. - Sepolture private

1. Nei cimiteri sono individuate aree per sepolture private, loculi per cellette-ossario o cinerarie, destinate alla concessione in uso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.
2. L'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante concessione amministrativa e lascia integro il diritto del Comune sulla nuda proprietà.
3. Le concessioni per le sepolture private sono a tempo determinato:
 - a) anni 29 per le tombe di famiglia ad inumazione, semplici e doppie;
 - b) anni 20 per loculi per cellette ossario e urne cinerarie;
4. Le sepolture private si distinguono in:
 - a) tomba di famiglia: consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari a quelle prescritte per le fosse dei campi comuni, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione;
 - b) loculi per cellette ossario: consiste in un posto inserito in manufatto edilizio ove tumulare una cassetta ossario o in alternativa fino ad un massimo di n. 4 urne cinerarie di dimensioni standard;
 - c) loculi per urne cinerarie: consiste in un posto inserito in manufatto edilizio ove tumulare fino a ad un massimo di 4 urne cinerarie di dimensioni standard;
5. Si applicano alle sepolture private le norme sulle operazioni cimiteriali di cui al presente Regolamento.

Articolo 44. - Concessione cimiteriale

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario, individuata secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti, e per quanto riguarda le persone giuridiche, dei defunti che risultavano iscritti all'ente o all'associazione concessionaria.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa stabilita dal Comune di cui all'allegato A.

Articolo 45. - Catasto cimiteriale

1. Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo. La numerazione è distinta per cimitero e per tipo di sepoltura e risulta da registri tenuti dall'ufficio competente. I registri riportano per ogni sepoltura privata:
 - a) le generalità del concessionario, di altri eventuali soggetti aventi titolo e dei defunti;
 - b) le operazioni cimiteriali eseguite con le relative date;
 - c) gli estremi dell'atto di concessione.
2. I registri fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza della concessione e delle variazioni avvenute successivamente.

Articolo 46. - Procedimento di rilascio della concessione

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta in carta legale al Servizio Tecnico comunale precisando le generalità del richiedente, il cimitero al quale si riferisce e il tipo di sepoltura privata desiderata.
2. Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale ordine può essere derogato con provvedimento motivato del Sindaco qualora i familiari prospettino motivi e situazioni di carattere personale, sociale o familiare particolari, che esigono adeguato e tempestivo riscontro.
3. Allo scopo di assicurare un corretto e razionale utilizzo delle sepolture private non può essere assegnato ad ogni richiedente, per la sua famiglia, più di una tomba di famiglia. Esclusivamente ai fini dell'assegnazione, la famiglia del richiedente è intesa quella composta dallo stesso, dai suoi genitori, dal coniuge e dai figli.

Articolo 47. - Durata

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:
 - a) anni 29 per le tombe di famiglia ad inumazione;
 - b) anni 20 per loculi per cellette ossario e urne cinerarie;
 - c) anni 20 per targhette a memoria;La durata decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario.
2. Nei posti in terra già in concessione e nei quali venga richiesta l'inumazione di una nuova salma, la durata della concessione viene prorogata per un numero di anni occorrente per raggiungere il periodo minimo di 12 anni. La proroga è concessa subordinatamente al pagamento di un'integrazione tariffaria pari ad un ventinovesimo per ogni anno di prolungamento. La proroga è oggetto di atto concessorio integrativo.
3. In alternativa, al momento dell'inumazione della nuova salma, la concessione può essere rinnovato per ulteriore 29 anni a partire dalla data di naturale scadenza come previsto dall'articolo 49.
4. Le concessioni perpetue rilasciate fino al 1975 conservano tale regime giuridico fatta salva la possibilità di dichiarare la decadenza se accertata l'estinzione della famiglia; il Comune può porre a carico dei titolari, a titolo di concorso spese, delle quote annuali calcolate sulla base delle spese sostenute dal Comune per la manutenzione, la pulizia e l'illuminazione dei Cimiteri. Il mancato pagamento di tali quote costituisce motivo di decadenza della concessione.

Articolo 48. - Diritto di sepoltura

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione, che ha provveduto al pagamento della tariffa e in nome della quale è stato quindi rilasciato l'atto di concessione. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione può subentrare, su richiesta, il coniuge o, in subordine, uno dei successibili. Se il concessionario decede nel corso della concessione gli subentra il primo successibile ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario sia nell'ordine:
 - il coniuge;
 - il figlio più anziano;
 - il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;

- il fratello o la sorella più anziano;
 - il parente più prossimo più anziano.
2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio competente e l'unico titolato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
 3. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell'intestatario della sepoltura. E' intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che tale viene indicata dal concessionario sull'atto di concessione. E' ammessa l'indicazione di un solo intestatario che va comunque individuato nella persona stessa del concessionario o fra i suoi parenti in linea retta. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura privata è il seguente:
 - l'intestatario e suoi ascendenti e discendenti in linea retta;
 - il coniuge, con i suoi genitori;
 - i coniugi dei discendenti;
 - il convivente se specificato nell'atto di concessione o richiesto dal concessionario stesso.
 4. Il primo concessionario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura gli affini sopraindicati. Tale facoltà non è concessa ai concessionari subentranti. I concessionari sia originari che subentrati possono estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti o affini fino al 6° grado compreso e possono altresì riservare un posto a determinati familiari.
 5. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.
 6. Nelle concessioni a enti e associazioni le persone aventi diritto alla sepoltura sono individuate nello statuto dell'ente. L'interlocutore del Comune è il legale rappresentante dell'ente e le sepolture sono effettuate su sua richiesta e contestuale dichiarazione di conformità allo statuto.

Articolo 49. - Manutenzione

1. La sepoltura privata deve essere costantemente tenuta in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il Comune ritenga di dover impartire.

Articolo 50. - Rinnovo

1. Alla scadenza della concessione il concessionario ha facoltà di ottenerne, su domanda, il rinnovo. Ove il concessionario non provveda, la facoltà di ottenere il rinnovo può essere esercitata da uno degli aventi diritto ai sensi del presente Regolamento. E' dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo.
2. L'avente titolo al rinnovo ai sensi del comma 1 esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario ivi compresa l'eventuale indicazione di un nuovo intestatario. E' in ogni caso fatto salvo il diritto di sepoltura dei defunti già collocati nella sepoltura stessa.
3. Il Servizio tecnico comunale tiene uno scadenziario delle concessioni e predispone un elenco delle concessioni in scadenza, il quale è a disposizione del pubblico. L'ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione con adeguato anticipo.

Articolo 51. - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento.
2. Nei casi sub a) e sub b) la decadenza viene pronunciata previa comunicazione dell'avvio del procedimento. Negli altri casi viene dichiarata previa diffida al concessionario a provvedere all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo di 30 giorni. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo comunale.
3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Servizio Tecnico comunale. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.

Articolo 52. - Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco Funzionario competente previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analoga sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune.
3. Ove il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all'albo della frazione interessata e all'albo comunale per la durata di 30 giorni. Nel provvedimento di revoca va comunque indicato il giorno fissato per la traslazione delle salme che può essere eseguita anche in assenza del concessionario.

Articolo 53. - Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, le salme ivi collocate siano trasferite in altra sepoltura privata nei cimiteri comunali o fuori Comune.
2. Con l'accettazione della rinuncia non è dovuto al concessionario alcun rimborso della tariffa applicata al momento della stipula della concessione.

TITOLO IV - IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI NEI CIMITERI

Articolo 54. - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno provvedere a dar comunicazione scritta al Comune in via anticipata.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni impartite dal gestore.
4. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione dei lavori è fissato dalle ore 7.30 alle 18.30 con esclusione delle festività.
5. In concomitanza con la commemorazione dei defunti, secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente, è vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero; i lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima delle ricorrenze.

Articolo 55. - Modalità di esecuzione dei lavori

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o a cose.
2. Il materiale occorrente per l'esecuzione delle opere deve essere introdotto già lavorato nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiale sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere o le lapidi già esistenti. Il materiale ricavato dallo scavo deve essere trasportato nel luogo indicato dal personale comunale ed i residui delle lavorazioni devono essere smaltiti direttamente dagli esecutori a proprie spese.
3. È vietato qualsiasi asporto o riporto di terra sulle sepolture sia private che in campo comune.

Articolo 56. - Estromissione di imprese

1. Le eventuali violazioni delle disposizioni del presente Regolamento da parte delle imprese ammesse ad eseguire i lavori nel cimitero sono contestate alle medesime imprese da parte del Servizio Tecnico comunale.
2. In caso di violazioni reiterate il Comune può disporre l'estromissione temporanea di dette imprese dall'eseguire lavori in tutti i cimiteri comunali.

Articolo 57. - Rimozione di manufatti e ornamenti

1. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale sono rimossi d'ufficio le lapidi, degradate o pericolanti al punto tale da renderli non sicuri o non conformi allo scopo per i quali sono stati posati.
2. Senza alcun avviso saranno rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti o gli ornamenti che si estendono oltre gli spazi di competenza o che non si addicono al decoro del cimitero.
3. Gli ornamenti floreali devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale comunale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso di negligenza degli interessati.

Articolo 58. - Obblighi del Comune e del personale dei cimiteri

1. L'Amministrazione comunale risponde direttamente dei danni arrecati, dal proprio personale, a cose e persone durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o di lavori di pulizia e di manutenzione delle aree cimiteriali e pertinenziali.
2. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento e a segnalare all'ufficio competente eventuali comportamenti difforni. Il personale dei cimiteri è tenuto a:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla sacralità del luogo;
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, che non siano connesse ad attività di inumazione/esumazione, tumulazione/estumulazione ;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V - Criteri e modalità di erogazione del contributo per la cremazione.

Articolo 59. - Oggetto

1. Il presente titolo disciplina i criteri e le modalità di erogazione del contributo per la cremazione, al fine di incentivare la scelta della cremazione stessa, sia per ragioni igienico sanitarie sia per ragioni funzionali.

Articolo 60. - Termini e criteri

1. L'Amministrazione comunale concede per ogni cremazione un contributo forfettario o bonus pari all'importo specificato nell'allegato A, subordinatamente all'avvenuta presentazione di idonea documentazione giustificativa della spesa.
2. Il bonus potrà essere concesso in favore delle persone aventi diritto alla sepoltura nei cimiteri del Comune di Terlago, ai sensi del presente regolamento di polizia mortuaria, le cui ceneri si intendano porre nei cimiteri del Comune o che, per scelta testamentaria espressa dal defunto, siano affidate agli eredi aventi diritto o disperse in natura ai sensi dei precedenti articoli 33 e 34.

Articolo 61. - Modalità di attivazione

1. Può presentare istanza per la concessione del contributo per la cremazione il familiare o la persona che dimostri di aver sostenuto le relative spese. All'istanza, redatta su specifico schema predisposto da questo Comune e resa secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli art. 46 e ss del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, deve essere allegata la seguente documentazione:
 - fotocopia del documento di riconoscimento dell'istante in corso di validità;
 - documentazione giustificativa della spesa.
2. Le istanze corredate della relativa documentazione verranno trattenute e custodite presso il Servizio tecnico comunale.

Articolo 62. - Erogazione del beneficio

Si procederà all'erogazione del beneficio al richiedente di cui all'art. 3 di norma entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Il bonus potrà essere concesso a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO VI - Norme transitorie e disposizioni finali

Articolo 63. - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in particolare quelle relative al diritto di sepoltura, si applicano a far data dalla sua entrata in vigore anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente, senza tuttavia incidere sui diritti acquisiti.
2. In caso di contrasti fra gli aventi diritto o presunti tali, l'amministrazione comunale s'intende e rimane estranea all'azione che ne consegue e si limita a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 64. - Aggiornamento tariffe cimiteriali

1. Gli importi delle tariffe previste dall'allegato "A" saranno aggiornati a cura della Giunta Comunale.

Articolo 65. - Abrogazione norme precedenti

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni di cui al "Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 122 del 6 novembre 1991 e successive modifiche ed integrazioni approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29 marzo 1994, nonché tutte le norme contenute nei precedenti regolamenti locali e negli atti emanati dall'Amministrazione comunale in contrasto con il presente testo.

Articolo 66. - Sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti, e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 od alla legislazione e normativa vigente, sono accertate e punite ai sensi degli articoli da 106 a 110 del T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, nonché della legge 24 novembre 1981, n. 689. Agli accertamenti provvede il personale del Servizio Tecnico Comunale.

Allegato A

Tariffe

CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE

- Sepolture private in terra 1 posto (anni 29) 1.000,00 €
- Sepolture private in terra 2 posti (anni 29) 2.000,00 €
- Loculo per cellette ossario (anni 20) 250,00 €
- Loculo per cellette cinerarie (anni 20) 250,00 €
- Targhetta a memoria (anni 20) 50,00 €

*Ai prezzi sopra esposti vanno aggiunte le spese inerenti
e conseguenti la stipula delle concessioni.*

PRESTAZIONI FUNERARIE

- Occupazione camera mortuaria per ogni 24 ore o frazione
(necessario per le successiva pulizia e riordino) 30,00 €

PRESTAZIONI CIMITERIALI

- Inumazione in campo comune compreso scavo della fossa e
successivo riempimento e formazione e manutenzione tumulo 120,00 €
- Inumazione in terra in tomba di famiglia compreso scavo della
fossa e successivo riempimento e formazione e manutenzione
tumulo (senza spostamento lapide)⁽¹⁾ 120,00 €
- Esumazione ordinaria 100,00 €
- Tumulazione in loculo celletta ossario o cinerario 30,00 €

⁽¹⁾ *la rimozione e spostamento di lapide in tomba di famiglia viene
effettuata da ditta specializzata individuata dal Comune in accordo
con il richiedente. Il Comune provvede alla richiesta di intervento
che sarà poi fatturato direttamente al privato dalla ditta esecutrice.*

DIRITTI PER LA POSA DI LAPIDE

- Lapidi in campo ad inumazione comune ⁽²⁾ €
- Lapidi in sepolture private in terra singola o doppia ⁽²⁾ €
- Lapidi per loculi cellette ossario e cinerario ⁽²⁾ €

⁽²⁾ *compresi nella tariffa di prestazione cimiteriale per
inumazione in campo comune o in concessione.*

CONTRIBUTI FORFETTARI



- Contributo per la cremazione 200,00 €

Allegato B


LAPIDI A MEMORIA

Dimensioni consentite e tipologie consigliate

1) LAPIDI POSTE NEI CAMPI COMUNI



2) LAPIDI POSTE IN SEPOLTURA
PRIVATA SINGOLA



3) LAPIDI POSTE IN SEPOLTURA
PRIVATA DOPPIA

